

Relazione illustrativa del testo di cui alla parte III del decreto

Art.53

L'articolo introduce le finalità generali della sezione prima del decreto, con particolare riferimento alla tutela e risanamento del suolo e sottosuolo, stabilendo che alla realizzazione delle stesse si provveda attraverso il concorso dello Stato, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bonifica.

Art. 54

L'articolo introduce le definizioni che costituiscono il "glossario" della sezione prima del decreto, in coerenza con le definizioni adottate nell'ambito della direttiva comunitaria 2000/60/CE.

Art. 55

L'articolo definisce i contenuti dell'attività conoscitiva, necessaria per il perseguimento delle finalità richiamate all'articolo 1, precisando che tale attività deve essere svolta secondo criteri, metodi e standards che garantiscano omogeneità nell'elaborazione e nell'analisi dei dati. L'articolo specifica inoltre che l'attività conoscitiva è svolta anche dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) mediante l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale.

Art. 56

L'articolo definisce i contenuti principali delle attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui al precedente articolo 1, stabilendo che tali attività vengano svolte secondo criteri, metodi e standards che garantiscano omogeneità con particolare riferimento alla salvaguardia della vita umana e del territorio e alla utilizzazione delle risorse e dei beni.

Art. 57

L'articolo definisce le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le quali è compresa l'approvazione del piano di bacino. Specifica inoltre funzioni e composizione del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, già introdotto dalla legge 183/89.

Art. 58

L'articolo definisce le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla prima sezione del decreto. Specifica inoltre le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riferimento alla programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo ed alla previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico.

Art. 59

L'articolo definisce le competenze della Conferenza Stato-Regioni, la quale formula pareri, proposte ed osservazioni in ordine alle attività e alle finalità inerenti la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, e ogni qualvolta ne fa richiesta il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 60

L'articolo definisce le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la quale ha il compito di svolgere l'attività conoscitiva e di realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza.

Art. 61

L'articolo definisce le competenze delle regioni, che esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali. L'articolo specifica inoltre le attribuzioni del Registro Italiano Dighe, e quelle che, in materia di dighe e sbarramenti, rimangono di competenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 62

L'articolo definisce le competenze degli enti locali e degli altri soggetti, stabilendo che i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo.

Art. 63

L'articolo definisce le Autorità di bacino distrettuale, dando attuazione al disposto della direttiva comunitaria 2000/60/CE. Ne definisce le funzioni e gli organi, stabilendo che gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità vengano adottati in sede di conferenza di servizi. L'articolo dispone inoltre che le attuali autorità di bacino siano soppresse a far data dal 30 giugno 2006 e che le relative funzioni siano esercitate dalle Autorità di Bacino Distrettuale, secondo quanto veniva disposto alla legge 183/89, demandando ad apposito decreto la disciplina del trasferimento delle funzioni e del periodo transitorio.

Art. 64

L'articolo stabilisce che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in distretti idrografici; questi vengono individuati tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri di ripartizione in macroaree anche interregionali.

Art.65

L'articolo definisce il valore, le finalità e i contenuti del piano di bacino distrettuale, stabilendo che il piano di gestione, di cui all'art. 65, e il piano di tutela, di cui all'art. 69, costituiscono piani stralcio di tale piano.

Art.66

L'articolo definisce le modalità di adozione e approvazione dei piani di bacino, stabilendo che gli stessi siano sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e adottati a maggioranza dalla conferenza di servizi di cui all'art. 11. All'approvazione dei piani, conclusa la procedura di valutazione ambientale, provvede, ai sensi dell'art. 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto.

Art.67

L'articolo stabilisce che, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottino piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime, e piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali.

Art.68

L'articolo definisce la procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio, stabilendo che essi non siano sottoposti alla VAS e che, ai fini dell'adozione e attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, le regioni convochino una apposita conferenza programmatica.

Art. 69

L'articolo definisce i programmi triennali di intervento, i quali costituiscono la forma di attuazione dei piani di bacino.

Art.70

L'articolo definisce le modalità di adozione dei programmi di intervento, stabilendo che essi siano adottati dalla conferenza di servizi di cui all'art.11 e che gli interventi in essi previsti siano di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 71

L'articolo definisce le forme di attuazione degli interventi contenuti nei programmi di intervento, stabilendo, in particolare, che il Ministro competente e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale.

Art. 72

L'articolo definisce le modalità di finanziamento degli interventi, stabilendo che essi siano a totale carico dello Stato e che il programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni siano predisposti dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 ed approvati con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 73

L'articolo proposto definisce gli obiettivi strategici della sezione seconda del

decreto, in coerenza e nel rispetto del dettato della direttiva comunitaria 2000/60/CE. Vengono anche espressi gli strumenti per la realizzazione degli stessi.

Art. 74

L'articolo introduce le definizioni che costituiscono il "glossario" della sezione seconda del decreto, armonizzando, nell'ambito del sistema amministrativo italiano, le definizioni contenute nel d. lgs. 152/999 e s.m.i. con quelle introdotte dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE.

Art. 75

L'articolo definisce le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In particolare lo Stato esercita le proprie competenze attraverso il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della Salute; le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti a essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

Art. 76

L'articolo dispone che gli obiettivi minimi di qualità ambientale e per specifica destinazione vengano individuati per i corpi idrici su tutto il territorio nazionale. Esso dispone in particolare che, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 69, vengano adottate misure atte a garantire, entro il 22 dicembre 2015, il raggiungimento o il mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", il mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato", il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Art. 77

L'articolo definisce le modalità di individuazione e perseguimento degli obiettivi di qualità, stabilendo in particolare che le regioni, per ciascun corpo idrico, identifichino la classe di qualità e stabiliscano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi, garantendo il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente almeno allo stato di "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008. L'articolo, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, consente alle regioni di definire obiettivi di qualità e tempistiche differenti per il raggiungimento degli obiettivi, qualora ricorrano prefissate condizioni.

Art. 78

L'articolo dispone che, ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi idrici significativi debbano risultare conformi entro il 31 dicembre 2008 a prefissati standard di qualità. L'articolo dispone inoltre che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, venga data attuazione, entro il 31 dicembre 2015, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2000/60/CE, concernente le strategie per combattere l'inquinamento idrico.

Art. 79

L'articolo definisce le acque a specifica destinazione, disponendo che per esse

venga perseguito il corrispondente obiettivo di qualità, definito all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 80

L'articolo stabilisce che le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, debbano essere classificate dalle Regioni secondo prefissate caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche.

Art. 81

L'articolo stabilisce che, per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le Regioni possono derogare ai valori dei parametri definiti dal presente decreto, in occasione di prefissati accadimenti o al verificarsi di prefissate condizioni.

Art. 82

In relazione all'estrazione di acqua potabile, l'articolo dispone che le regioni individuino, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e i corpi idrici destinati a tale uso futuro. Dispone inoltre che vengano monitorati, secondo modalità prefissate, tutti i corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

Art. 83

L'articolo definisce i requisiti che devono soddisfare le acque di balneazione, stabilendo che, per le acque non idonee, le regioni comunichino al ministero dell'ambiente, con periodicità annuale, le informazioni relative alle cause di non balneabilità ed alle misure che si intendono adottare.

Art. 84

L'articolo definisce le modalità di designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, stabilendo quali tipologie di acque vadano comunque privilegiate.

Art. 85

L'articolo definisce i requisiti che le acque dolci devono possedere per essere idonee alla vita dei pesci.

Art. 86

In relazione alle acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, l'articolo stabilisce le condizioni in occorrenza delle quali le regioni possono derogare al rispetto di alcuni parametri.

Art. 87

L'articolo dispone che le regioni, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi, designino quelle richiedenti protezione e miglioramento.

Art. 88

L'articolo definisce i requisiti che le acque devono possedere per essere destinate

alla vita dei molluschi.

Art. 89

In relazione alle acque destinate alla vita dei molluschi, l'articolo stabilisce le condizioni in occorrenza delle quali le regioni possono derogare al rispetto di alcuni parametri.

Art. 90

In relazione alle acque destinate alla vita dei molluschi, l'articolo dispone che sia fatta salva l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 530.

Art. 91

L'articolo definisce le modalità di identificazione delle aree sensibili e ne fornisce una prima individuazione, da integrare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; stabilisce inoltre che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ogni quattro anni, provvede con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.

Art. 92

L'articolo dispone che le zone vulnerabili siano identificate secondo criteri prefissati e ne fornisce una prima individuazione. Dispone inoltre che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, le regioni possano individuare altre zone vulnerabili, e che, per tener conto di cambiamenti e di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, le regioni, sentite le Autorità di Bacino, possano ciclicamente rivedere o completare le designazioni. Per le zone vulnerabili, secondo una tempistica prefissata, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure contenute nell'allegato 7 al presente decreto, definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

Art. 93

L'articolo definisce le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e quelle vulnerabili alla desertificazione.

Art. 94

L'articolo dispone che le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, individuino le aree di salvaguardia per tali acque, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. L'articolo individua le modalità di definizione di tali zone e, in relazione a ciascuna di esse, evidenzia le attività umane compatibili.

Art. 95

Ai fini della tutela quali quantitativa dei corpi idrici l'articolo dispone che nei piani di tutela vengano adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico e che tutte le derivazioni di acqua siano regolate dall'Autorità

concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici.

Art. 96

L'articolo modifica alcune parti del Testo Unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, al fine di renderlo maggiormente aderente alle finalità del presente decreto.

Art. 97

L'articolo reca disposizioni in merito alle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, le quali sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.

Art. 98

L'articolo dispone che gli utilizzatori ovvero i gestori della risorsa idrica adottino le misure necessarie al risparmio. Le regioni, in particolare, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura.

Art. 99

L'articolo dispone che le regioni adottino norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, nell'ambito delle norme tecniche individuate con decreto dal Ministro dell'ambiente.

Art. 100

L'articolo dispone che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 debbano essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e che la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie avvengano adottando le migliori tecniche disponibili, compatibilmente con i costi.

Art. 101

L'articolo reca la disciplina generale degli scarichi; esso dispone che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, rispettando comunque prefissati valori limite di emissione, previsti nell'Allegato 5 del presente decreto. Le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, possono comunque definire valori-limite di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5, tranne in alcuni casi prefissati.

Art. 102

L'articolo riguarda la particolare disciplina degli scarichi di acque termali, per le quali, nel caso in cui presentino all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi, sotto prefissate condizioni.

Art. 103

L'articolo dispone il divieto per gli scarichi sul suolo, tranne in casi prefissati; gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo.

Art. 104

L'articolo dispone il divieto per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, tranne in casi prefissati; gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

Art. 105

L'articolo disciplina gli scarichi nelle acque superficiali, i quali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 106

L'articolo disciplina lo scarico delle acque reflue urbane che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili.

Art. 107

L'articolo disciplina gli scarichi in rete fognaria, stabilendo in particolare che gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie siano sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore.

Art. 108

L'articolo individua il campo di applicazione delle disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose, stabilendo in particolare che, tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione possa fissare valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 49, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel piano di tutela.

Art. 109

L'articolo disciplina l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, stabilendo che l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale.

Art. 110

L'articolo vieta l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, prevedendo però che il gestore del Servizio Idrico Integrato, previa comunicazione all'Autorità competente, possa accettare alcune prefissate tipologie di rifiuti e materiali, purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

Art. 111

L'articolo stabilisce che i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura vengano determinati con apposito decreto.

Art. 112

L'articolo disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da alcuni tipi di aziende, stabilendo che tale utilizzazione è soggetta a comunicazione all'Autorità competente. L'articolo dispone che le regioni disciplinino tali attività di utilizzazione, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 113

L'articolo dispone che le regioni disciplinino ed attuino le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, prevedendo i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni. Le regioni disciplinano inoltre i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione.

Art. 114

L'articolo dispone che le regioni adottino apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione; esso dispone inoltre che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un apposito progetto di gestione.

Art. 115

L'articolo dispone che, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici le Regioni disciplinino gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

Art. 116

L'articolo dispone che i piani di tutela siano integrati da programmi di misure costituiti da misure di base e supplementari, definite all'allegato 11, allo scopo di realizzare gli obiettivi ambientali.

Art. 117

L'articolo definisce il piano di gestione, il quale costituisce piano stralcio del piano di bacino di cui all'art. 13. Il piano di gestione, costituito dagli elementi indicati all'allegato 4, viene adottato ed approvato secondo le modalità di cui all'art. 14.

Art. 118

L'articolo disciplina le modalità di aggiornamento delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, disponendo che le Regioni attuino appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.

Art. 119

L'articolo dispone che le Autorità competenti tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, sulla base del principio chi inquina paga, e provvedano ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali.

Art. 120

L'articolo disciplina le modalità di rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici, disponendo che le regioni elaborino ed attuino programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

Art. 121

L'articolo definisce i contenuti e le modalità di approvazione del piano di tutela delle acque, il quale costituisce piano stralcio del piano di bacino di cui all'art. 13 finalizzato al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, nonché alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Art. 122

L'articolo disciplina le modalità di informazione e comunicazione pubblica, disponendo in particolare che le Regioni promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di Tutela delle Acque.

Art. 123

L'articolo disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni e delle relazioni inerenti i piani di tutela, disponendo in particolare che le regioni trasmettano copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al fine del successivo inoltrare alla Commissione Europea.

Art. 124

L'articolo definisce i criteri generali per l'autorizzazione allo scarico. Esso dispone in particolare che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

Art. 125

L'articolo definisce i contenuti della domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

Art. 126

L'articolo dispone che le Regioni disciplinino le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Art. 127

L'articolo dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, e che essi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

Art. 128

L'articolo stabilisce le modalità di controllo degli scarichi, disponendo che l'Autorità competente effettui tale controllo sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli.

Art. 129

L'articolo dispone che il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico all'Autorità competente al controllo, la quale è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori.

Art. 130

L'articolo dispone che, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente possa procedere, secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 131

Con riferimento agli scarichi contenenti le sostanze pericolose, l'articolo disciplina la facoltà dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico.

Art. 132

L'articolo disciplina le modalità di effettuazione degli interventi sostitutivi; viene prevista in particolare, nel caso di mancata effettuazione dei controlli, la possibilità da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di diffidare la Regione inadempiente. In caso di persistente inadempienza il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvede, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente, nominando un commissario "ad acta".

Art. 133

L'articolo definisce il sistema di sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 134

L'articolo definisce la sanzione amministrativa derivante dall'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 42.

Art. 135

L'articolo dispone che, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, tranne che in

alcuni casi prefissati, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Art. 136

L'articolo dispone che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate in entrata al bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Art. 137

L'articolo definisce il sistema di sanzioni penali previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 138

L'articolo stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

Art. 139

L'articolo stabilisce che le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per il trasgressore che, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno.

Art. 140

L'articolo prevede la diminuzione delle sanzioni amministrative e penali per chi abbia riparato il danno prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione

Art. 141

L'articolo individua la disciplina del servizio idrico integrato come ambito di applicazione della sezione terza e ne fornisce la definizione.

Art. 142

L'articolo specifica le competenze in materia di gestione delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Regioni e degli Enti Locali, conformemente alle previsioni del dettato costituzionale.

Art. 143

L'articolo definisce l'appartenenza delle infrastrutture idriche, degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione al demanio ai sensi dell'art 822 e ss. del Codice Civile e la loro conseguente inalienabilità.

Art. 144

L'articolo individua i criteri ispiratori dell'utilizzo della risorsa e indica le finalità che il corretto uso della stessa deve perseguire.

Art. 145

L'articolo specifica il ruolo dell'Autorità di bacino nella predisposizione del bilancio idrico e nell'adozione delle misure funzionali alla pianificazione dell'economia idrica, con particolare riguardo alla regolazione delle derivazioni esistenti.

Art. 146

L'articolo dispone che le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, adottino una serie di norme e misure specifiche, al fine di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi.

Art. 147

L'articolo individua l'ambito territoriale ottimale come porzione di territorio, delimitata dalla Regione, nel rispetto di alcuni principi che si elencano, entro la quale organizzare il servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 148

L'articolo definisce la struttura, il ruolo e le funzioni dell'Autorità d'ambito ottimale, prevedendo le modalità di aggregazione degli Enti Locali all'interno delle stesse e indicando che siano garantite adeguate forme di pubblicità al funzionamento della struttura, a cominciare dalla pubblicazione dei bilanci.

Art. 149

L'articolo individua il Piano d'ambito come strumento di pianificazione essenziale per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato, ne prevede la composizione, descrive accuratamente il contenuto degli atti che lo devono comporre e ne dispone la trasmissione all'Autorità di Vigilanza, la quale potrà manifestare osservazioni e dettare prescrizioni rispetto al contenuto dello stesso.

Art. 150

L'articolo individua le modalità attraverso cui può essere assentita la gestione del servizio idrico integrato, indicando la forma della concessione a terzi del servizio, nonché la società cosiddetta mista e, solo laddove sussistano obiettive ragioni tecnico-economiche, anche la gestione tramite società esclusivamente e direttamente partecipata da Enti Locali.

Art. 151

L'articolo individua la convenzione predisposta dall'Autorità d'ambito, sulla base di una convenzione tipo adottata dalla Regione o dalle Province autonome e avente i contenuti nell'articolo descritti, come lo strumento principale di regolazione dei rapporti fra Autorità d'ambito e soggetto gestore. Esso prevede altresì le garanzie che il gestore deve prestare e alle quali è subordinato l'affidamento del servizio, e disciplina le eventuali modalità di gestione di altri servizi in capo allo stesso gestore del servizio idrico integrato.

Art. 152

L'articolo prevede una serie di poteri sostitutivi facenti capo, nell'ordine, all'Autorità d'ambito, alla Regione e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con la nomina di commissari ad acta, a fronte di inadempienze del gestore che compromettano la risorsa, l'ambiente e i diritti del cittadino.

Art. 153

L'articolo configura la concessione d'uso gratuita per l'affidamento delle infrastrutture idriche al gestore per tutta la durata dell'affidamento e prevede il subentro del gestore in tutti i rapporti facenti prima capo al singolo comune.

Art. 154

L'articolo disciplina le modalità di determinazione della tariffa del servizio integrato, prevedendo che con un prossimo decreto il Ministro definisca le componenti di costo per i vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Con decreto del Ministro dell'Economia, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, saranno altresì definiti i criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa.

Art. 155

L'articolo disciplina le modalità di corresponsione, accantonamento e di utilizzo della quota parte di tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, e che l'utente non sia tenuto al versamento della tariffa qualora dimostri la propria autonomia nel sistema di collettamento e depurazione, previo validazione del sistema da parte dell'Autorità d'ambito.

Art. 156

L'articolo disciplina le modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore unico d'ambito.

Art. 157

L'articolo prevede che debba essere rilasciato, dall'Autorità d'ambito, un parere di compatibilità con il Piano d'ambito, per le opere relative ai piani urbanistici e da concessioni per nuovi edifici in aree urbanizzate.

Art. 158

L'articolo disciplina la procedura da seguire nel caso in cui, ai fini della pianificazione dell'utilizzo delle risorse, il fabbisogno richiesto determini il trasferimento di acqua tra regioni diverse, o qualora travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, specificando i contenuti che l'accordo di programma in questione dovrà possedere.

Art. 159

L'articolo prevede la trasformazione del Comitato per Vigilanza sull'uso delle risorse idriche in Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ne disciplina la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e l'operatività.

Art. 160

L'articolo definisce in dettaglio i compiti dell'Autorità nel proprio ruolo di regolazione e controllo a garanzia del rispetto dei diritti degli utenti, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e della risorsa idrica, della tutela e promozione della concorrenza.

Art. 161

L'articolo disciplina le funzioni dell'Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti, organismo di raccolta ed elaborazione dati, di cui l'Autorità si avvale per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 162

L'articolo prevede e regola le forme di partecipazione, garanzia e informazione degli utenti riguardo ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 163

L'articolo disciplina le modalità di tutela e gestione delle aree di salvaguardia.

Art. 164

L'articolo specifica la disciplina delle acque all'interno delle aree protette e l'attività che i gestori delle stesse devono svolgere.

Art. 165

L'articolo dispone che il gestore de servizio si doti di un adeguato sistema di controllo e di analisi per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per monitorare gli scarichi nei corpi idrici recettori.

Art. 166

L'articolo disciplina gli usi delle acque per finalità di tipo irriguo, individua la funzione dei consorzi di bonifica, prevedendone le competenze e specificandone l'attività nella gestione delle reti, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, per gli acquedotti rurali e per gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica.

Art. 167

L'articolo detta disposizioni circa l'uso agricolo delle acque indicandone la priorità anche nei casi di regolazione delle derivazioni in atto a causa di scarsità di risorsa, dopo aver assicurato il consumo a fini idropotabili.

Art. 168

L'articolo disciplina le modalità di utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico.

Art. 169

L'articolo prevede il trasferimento dei piani, degli studi e delle ricerche realizzate dalle Amministrazioni dello Stato, nelle materia oggetto del presente decreto, alle Autorità di Bacino.

Art. 170

L'articolo contiene le norme transitorie.

Art. 171

L'articolo dispone che, nelle more del trasferimento alla Regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria si applichino retroattivamente determinati canoni annui, la cui entità è definita in base all'uso.

Art. 172

L'articolo dispone che le Autorità d'ambito, che abbiano provveduto alla redazione del piano d'ambito senza aver scelto la forma di gestione e senza aver avviato le procedure di affidamento, deliberino questi provvedimenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Dispone inoltre, per le Autorità d'ambito che abbiano già affidato senza gara, che queste autorità dispongano, entro una prefissata data, i nuovi affidamenti, nel rispetto del presente decreto. L'articolo definisce inoltre le procedure da attuarsi in caso di inadempienza da parte delle Autorità d'ambito e le modalità di trasferimento dei beni e degli impianti in alcune prefissate situazioni.

Art. 173

L'articolo dispone che le regioni disciplinino forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale già adibito ai servizi idrici.

Art. 174

L'articolo dispone che il DPCM 4 marzo 1996 rimanga in vigore fino all'adozione delle nuove disposizioni attuative della sezione terza del presente decreto. Dispone inoltre che il Ministro dell'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, predisponga uno specifico programma per il raggiungimento dei livelli di depurazione previsti dalla direttiva 91/271/CEE.

Art. 175

L'articolo dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto siano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo. Ne produce un elenco.

Art. 176

L'articolo stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscano principi fondamentali ai sensi della Costituzione. Dispone inoltre che siano fatte salve alcune attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.